



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 della legge 29/12/1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 e dalle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del Regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 le violazioni sanzionabili sono:
 - **per le imprese iscritte in corso d'anno (nuove iscritte):**
 - a) il **tardivo versamento**, ovvero il pagamento completo effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 co. 3 e 4 del D.M. 359/2001.
 - b) l'**omesso versamento**, che comprende:
 - l'omesso versamento totale;
 - il versamento parziale (incompleto) effettuato entro la scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
 - il versamento parziale (incompleto) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
 - il versamento completo (tardato) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
 - **per le imprese già iscritte al 1° gennaio :**
 - a) l'**omesso versamento**, che comprende:
 - l'omesso versamento totale;
 - il versamento parziale (incompleto) effettuato entro la scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
 - il versamento parziale (incompleto) effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001. Il versamento effettuato in tale periodo senza la maggiorazione è considerato incompleto e non tardato;

- il versamento parziale (incompleto) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;
- il versamento completo (tardato) effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art. 8 del D.M. 359/2001;

Articolo 2 bis

Termini di scadenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, i termini di scadenza ordinaria sono due:
 1. **termine ordinario:**
 - per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine coincide con la data di scadenza per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 del D.M. 359/2001);
 - per i soggetti che si iscrivono in corso d'anno (nuovi iscritti), il termine di scadenza coincide con la data di iscrizione al Registro delle Imprese. In tal caso, il pagamento del diritto deve avvenire direttamente all'atto di presentazione della domanda di iscrizione oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa con modello F24 telematico.
 2. **termine lungo:**
 - per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine di scadenza differisce di 30 giorni rispetto a quello ordinario su specificato. In questo caso, il diritto dovuto deve essere maggiorato dell'interesse corrispettivo pari allo 0,40%;
 - per i soggetti iscritti in corso d'anno non è previsto il periodo di versamento con la maggiorazione.
2. I versamenti si intendono regolari se effettuati entro il termine ordinario per l'intero importo dovuto oppure, se effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo" con la maggiorazione dello 0,40% o con il ravvedimento breve.
3. Il versamento si intende altresì regolare quando, avvalendosi del ravvedimento lungo, il contribuente versa per intero l'importo del diritto dovuto, e le sanzioni e gli interessi sono commisurati al diritto stesso.
4. I **ravvedimenti effettuati fuori termine** sono da considerarsi irregolari.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti un versamento di sua competenza, che è stato effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, chiedendone l'accredito.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa

l'avvenuta regolarizzazione del versamento, oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.

4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 12,00 (dodici) nei casi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 (trenta) se l'obbligo di versamento è stato violato per la prima volta.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico (Circ. n. 3587/C del 20/06/2005 e nota n. 172574 del 22/10/2013);

a) per le imprese iscritte in corso d'anno (nuove iscritte):

- a1. Nei casi di **tardivo** versamento completo, effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza dei termini definiti dall'art. 8 c. 3 e 4 del D.M. 359/2001, si applica la sanzione del 10% sull'importo dovuto;
- a2. Nei casi di **omesso** versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

- a3. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**) entro la scadenza del termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla differenza non versata, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
- a4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (ovvero oltre il *c.d. termine lungo*, di cui all'art. 2bis) si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto annuale dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
- a5. Nei casi di **tardato** versamento, ovvero effettuato oltre 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del DM 359/2001), si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

b) per le imprese già iscritte al 1° gennaio:

- b1. Nei casi di **omesso** versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
 - b2. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (incompleto) entro la scadenza del termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla differenza non versata, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
 - b3. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (ovvero entro il *c.d. termine lungo*, di cui all'art. 2bis), si applica la sanzione del 30% sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (diritto annuale + maggiorazione), da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
 - b4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte (**incompleto**), oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (ovvero oltre il *c.d. termine lungo*, di cui all'art. 2bis) si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto annuale dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
 - b5. Nei casi di **tardato** versamento, ovvero effettuato oltre 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del DM 359/2001), si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
2. Nei casi in cui, al momento della contestazione dell'irregolare versamento, non siano pervenute le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al fatturato, di cui all'art. 17 della legge n. 488/1999, necessarie per definire il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la sanzione è da calcolare sul diritto annuale minimo previsto dal decreto annuale.
 3. Alle sanzioni previste dal presente regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui all'art. 16 comma 3, all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni (art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97).

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino a una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<i>Danno Finanziario per la CCIAA</i>	<i>Gravità Violazione ex c. 3, art. 4 Regolamento e c. 1, art. 2 D.Lgs. 472/97</i>
Fino a € 80,00	5%
Fino a € 373,00	10%
Fino a € 518,00	15%
Fino a € 1.254,00	20%
Fino a € 2.500,00	25%
Fino a € 5.000,00	30%
Fino a € 10.000,00	35%
Fino a € 20.000,00	40%
Fino a € 40.000,00	45%
Fino a € 77.500,00	50%

2. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire dall'anno 2008.

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per le sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale di 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.
4. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire dall'anno 2008.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta fino a una percentuale massima del 40% qualora il

trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

Una violazione	1 tardivo	7%	15% max
	1 omesso	15%	
Due violazioni	2 tardivi	20%	30% max
	1 tardivo + 1 omesso	25%	
	2 omessi	30%	
Tre violazioni	3 tardivi	35%	50% max
	2 tardivi + 1 omesso	40%	
	1 tardivo + 2 omessi	45%	
	3 omessi	50%	

4. Tale disposizione si applica per la determinazione dell'importo delle sanzioni a partire dall'anno 2008.

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse.

La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;

- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12 *Ravvedimento*

1. Le imprese possono sanare le violazioni di **omesso o tardato** versamento, qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005 ¹, ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. In tale ipotesi la sanzione è ridotta in misura pari al:
 - a) 3,75% (**ravvedimento breve**) se trattasi di ravvedimento:
 - *per omesso versamento* eseguendo il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;
 - *per incompleto versamento* eseguendo il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo" di cui all'art. 2 bis del presente regolamento;
 - b) 6% (**ravvedimento lungo**) se trattasi di ravvedimento:
 - *per omesso versamento* eseguendo il pagamento entro 12 mesi dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;
 - *per incompleto versamento* eseguendo il pagamento entro 12 mesi dalla scadenza del "termine lungo" di cui all'art. 2 bis del presente regolamento;
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona di norma mediante il pagamento contestuale con il modello F24:
 - del diritto omesso o della differenza non versata (incompleto);
 - degli interessi moratori, calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine originario sino alla data in cui viene eseguito il pagamento;
 - della sanzione ridotta, come specificato al comma 1.
3. Il ravvedimento, tuttavia, si ritiene perfezionato anche se il pagamento viene eseguito in date diverse, sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.

¹ La nota MISE prot. n. 0062417 del 30/12/2008 precisa che la modifica dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 non ha un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del decreto 54/2005, il quale costituisce una fonte normativa di per se autonoma. Tale concetto è ribadito dallo stesso Ministero anche nella nota prot. n. 0172574 del 22/10/2013.

4. Qualora l'impresa non abbia versato alcun importo nei termini di scadenza indicati all'art. 2 bis del presente regolamento, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza, ovvero entro 12 mesi dalla scadenza del termine ordinario.
5. Nei casi di **tardivo** versamento, così come definito dall'art. 3 del D.M. n. 54/2005, e dall'art. 6, comma 2 del presente regolamento, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1, con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine originario sino alla data in cui viene eseguito il pagamento.

Articolo 12 bis

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

1. Nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo inferiore rispetto a quanto dovuto:
 - se l'importo versato è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi commisurati a quanto effettivamente pagato, il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente all'importo del diritto annuale pagato e correttamente ravveduto. Sulla differenza del diritto annuale non regolarizzata sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio;
 - se l'importo complessivo versato (diritto, sanzioni e interessi) è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi non correttamente commisurati a quanto pagato, il ravvedimento è perfezionato solo con riferimento alla quota parte del diritto annuale, proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata, sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio.

L'impresa, in ogni caso, per dare prova dell'intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento, deve imputare all'assolvimento delle sanzioni quantomeno parte del versamento, indicando l'apposito codice tributo sul modello F24.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovino in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori ad € 500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art. 21, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione.
Il Segretario Generale o un suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione

delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;

- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive.
In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.
In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 17 *Autotutela*

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte a ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 19

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Cagliari.
3. Il presente Regolamento si applica a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale.